SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2020

In questo numero:
• le prove nel contenzioso tributario;
• gli obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (determinazione della soglia del 10 per cento);
• il fondo patrimoniale (sull'applicabilità del regime di impignorabilità in relazione a debiti tributari);
• l'esonero dal saldo Irap 2019 (gli effetti della fusione nella determinazione della soglia dei 250 milioni)
• il regime opzionale del Patent box (la circolare sul nuovo regime di autoliquidazione con determinazione diretta del reddito agevolabile);
• l'assistenza tecnica per i tributaristi già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, per la sub-categoria tributi;
• gli adeguamenti statutari al "C.T.S." di associazioni non riconosciute;
• il Decreto attuativo del Registro Unico Nazionale (RUNTS);
• il Decreto Mef che stabilisce le cause motivate di rifiuto fatturazione elettronica nei rapporti con la PA.

Fatture elettroniche verso la PA "consegnate" ex art. 2,

comma 4, del D.M. 55/2013: ai fini dell'emissione non rileva l'eventuale successivo rifiuto del documento

In linea generale, il momento di emissione della fattura per prestazioni di servizio può essere stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, emissione in data successiva alla verifica ed accettazione della prestazione), purché detto termine sia antecedente al pagamento del corrispettivo. Nel caso in cui la fattura nei confronti della PA sia emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del Decreto IVA, si applica l'articolo 2, comma 4, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55. La citata disposizione al riguardo prevede che «La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio».

Pertanto, ai fini delle valida dell'emissione non rileva, l'eventuale successivo rifiuto del documento da parte della PA. A ciò si aggiunga che la nuova lettera g-ter) dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera aggiunta dall'articolo 15-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136), al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati, ha demandato ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle cause che possono

consentire il rifiuto delle fatture stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore.

Fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione: in Gazzetta il Decreto Mef che stabilisce le cause motivate di rifiuto

Il Decreto attua una norma che prevede che l'eventuale rifiuto da parte di Amministrazioni Pubbliche di fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SDI) debba essere puntualmente motivato.

In particolare, vengono previste cinque specifiche cause di rifiuto:
a) fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento;
b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
e) omessa o errata indicazione del numero e data della

Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.